

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO GLI ALLOGGI DEL COMPLESSO DENOMINATO "VILLAGGIO MONTEDOMINI"

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure finalizzate all'inserimento presso gli alloggi del complesso denominato "Villaggio Montedomini", situato presso una sezione della sede dell'ASP Firenze Montedomini, di persone in carico ai servizi sociosanitari afferenti all'Ambito Territoriale Sociale Firenze.
2. Costituisce, inoltre, oggetto del presente regolamento, la disciplina delle modalità di determinazione del valore dei pacchetti di prestazioni previsti dai progetti individuali di inserimento presso gli alloggi del complesso, nonché della determinazione delle agevolazioni concedibili, in termini di intervento economico integrativo a carico del Comune di Firenze, in relazione alla capacità della persona assistita di coprire il suddetto valore.

Articolo 2 – Procedure d'inserimento

1. L'inserimento presso gli alloggi del complesso denominato "Villaggio Montedomini" avviene su richiesta dei servizi sociosanitari, in attuazione di un apposito progetto individuale definito dai servizi stessi, previo confronto con l'ASP.
2. Qualora si verifichi un eccesso di richieste rispetto alla disponibilità di alloggi e/o di disponibilità finanziarie del Comune da destinare alle agevolazioni di cui ai successivi articoli, viene composta una lista di attesa basata sull'ordine cronologico di definizione del progetto individuale. In casi eccezionali, possono essere effettuati inserimenti in deroga alla lista di attesa, con adeguata motivazione che evidenzia l'imprescindibilità del ricovero permanente, urgente e indifferibile.

Articolo 3 – Progetto individuale e pacchetto di prestazioni

1. Il progetto individuale di inserimento della persona assistita presso uno degli alloggi del complesso denominato "Villaggio Montedomini" compone e individua il pacchetto di prestazioni da erogare in suo favore.
2. Le prestazioni che possono concorrere alla composizione del pacchetto sono riconducibili ad appositi moduli individuati con delibera della Giunta Esecutiva congiuntamente al loro valore economico.
3. La somma dei valori dei moduli previsti dal pacchetto oggetto del progetto individuale determina il valore complessivo del pacchetto stesso.
4. Il progetto individuale può essere aggiornato periodicamente, in modo programmato o qualora il servizio sociale ne valuti la necessità.
5. Il progetto può essere cessato qualora subentrino condizioni, quali:
 - a) un aggravamento della condizione di non autosufficienza tale da limitare significativamente le autonomie residue dell'utente e richiedere un livello di assistenza incompatibile con la permanenza presso l'alloggio;
 - b) l'accumularsi di situazioni di morosità nel pagamento della quota a carico dell'utente del valore economico del pacchetto;
 - c) gravi violazioni delle condizioni di utilizzo degli alloggi e di fruizione dei servizi connessi previste nel regolamento interno dell'ASP contenente le norme di accesso e

permanenza negli alloggi del Villaggio Montedomini o nel contratto di comodato tra l'ASP e l'utente per l'utilizzo dell'alloggio;

- d) assenza delle condizioni di rinnovo alla scadenza del contratto di comodato tra l'ASP e l'utente.

Articolo 4 – Intervento economico integrativo comunale

1. Per le persone ammesse all'inserimento, il Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può riconoscere un intervento economico integrativo, a concorrenza del valore del pacchetto previsto dal progetto individuale rispetto alla quota di tale valore posta a carico della persona assistita (definita di seguito Quota Utente), secondo le modalità e i criteri di seguito stabiliti.
2. La Quota Utente è determinata dietro presentazione di apposita istanza e relative dichiarazioni. Il relativo intervento economico integrativo è versato dal Comune direttamente a favore dell'ASP.
3. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 4 e 5, il Comune riconosce l'intervento economico integrativo qualora la situazione economica della persona assistita non consenta la copertura integrale del valore del pacchetto.
4. Nei casi di urgenza, la Quota Utente può essere provvisoriamente stabilita, dietro segnalazione del servizio sociale competente, laddove quest'ultimo ne valuti l'opportunità, in un importo pari a zero, per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intero valore del pacchetto viene considerato a carico della persona assistita. Nei casi di cui al presente comma, l'intervento economico integrativo si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta determinata la Quota Utente posta a suo carico. Laddove il servizio sociale competente e/o altro ufficio competente dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni di cui dispone circa la capacità economica dell'utente, reputino che non ne sussista la necessità, l'anticipazione può non essere concessa, con conseguente attribuzione a carico dell'utente dell'intero valore del pacchetto previsto dal progetto individuale.
5. Qualora, al momento dell'inserimento, la persona assistita, direttamente o per il tramite di una propria figura di riferimento, non sia in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo della Quota Utente, e/o di gestire i pagamenti della quota a suo carico, necessitando a tal scopo della nomina di una figura di tutela giuridica, la Quota Utente stessa può essere provvisoriamente stabilita dietro segnalazione del servizio sociale competente, laddove quest'ultimo ne valuti l'opportunità, in un importo pari a zero. L'intervento economico integrativo conseguentemente determinato si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stato determinato l'importo della Quota Utente a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni. Qualora la persona assistita si opponga, anche successivamente all'avvio della prestazione, alla nomina di una figura di tutela giuridica, il Comune si riserva di revocare l'anticipazione concessa ai sensi del presente comma. Laddove il servizio sociale competente e/o altro ufficio dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni di cui dispongono circa la capacità economica dell'utente e la presenza di idonee figure di supporto per la gestione dei pagamenti, reputino che non ne sussista la necessità,

l'anticipazione può non essere concessa, con conseguente attribuzione a carico dell'utente dell'intero valore del pacchetto previsto dal progetto individuale.

6. La situazione economica della persona assistita è determinata secondo le modalità previste per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.p.c.m. n. 159/13.
7. Sono escluse dal riconoscimento dell'intervento economico integrativo comunale le persone assistite con un valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (di seguito ISPE) - calcolato dividendo il valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (di seguito ISP) per il coefficiente della scala di equivalenza - superiore all'importo stabilito con atto della Giunta Esecutiva della Società della Salute.
8. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla persona assistita una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'intervento economico integrativo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.p.c.m. n. 159/13.

Articolo 5 – Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore del pacchetto previsto dal progetto individuale e la quota posta a carico della persona assistita (Quota Utente). In caso di inserimento nello stesso alloggio di una coppia di persone facenti parti dello stesso nucleo sulla base del quale è stato determinato l'ISEE considerato, la Quota Utente è calcolata in riferimento alla coppia stessa e non distintamente per singola persona componente, sulla base del valore cumulato del pacchetto determinato dai relativi progetti individuali.
2. La Quota Utente su base annuale è pari al valore dell'ISEE considerato, al netto di una Quota che resta a diretto beneficio della persona assistita (di seguito Quota Garantita), stabilita con atto della Giunta Esecutiva della Società della Salute. Dalla Quota Garantita si sottrae un importo corrispondente all'incidenza sul valore ISEE della maggiorazione della scala di equivalenza concessa alla persona assistita ai sensi della lettera c bis) dell'allegato 1 al d.p.c.m. n. 159/13.
3. Ai fini della determinazione della Quota Utente effettiva su base annuale secondo le modalità di cui al comma 2, si applicano i seguenti ulteriori criteri:
 - a) per la casa di abitazione di proprietà di categoria diversa da A1, A8 o A9 e valore ai fini IMU eccedente la detrazione stabilita all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. n. 159/13, per i primi 240 giorni dalla data di inserimento, si sottrae dal valore ISEE la quota parte determinata dalla suddetta eccedenza, nei limiti dell'importo stabilito con atto della Giunta Esecutiva della Società della Salute. Qualora alla data di presentazione della dichiarazione ISEE in tale abitazione risieda una persona, diversa dalla persona assistita, tra quelle che compongono il nucleo familiare relativo all'ISEE considerato, la detrazione è prorogata per tutto il periodo in cui permane tale situazione;
 - b) per la casa di abitazione in locazione in cui alla data di presentazione della dichiarazione ISEE non risieda alcuna persona, diversa dalla persona assistita, tra quelle che compongono il nucleo familiare relativo all'ISEE considerato, trascorsi 240 giorni dalla data di ricovero, al valore dell'ISEE stesso viene sommata la quota parte determinata dalla detrazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), del d.p.c.m. n. 159/13;
 - c) la Quota Utente mensile è determinata dividendo per 12 la Quota Utente effettiva su base annuale determinata ai sensi del comma 2 e delle precedenti lettere. L'importo così determinato è arrotondato per difetto al numero intero più vicino;

- d) nei casi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, i 240 giorni di cui alle lettere a) e b) decorrono dalla data di determinazione dell'intervento economico integrativo e si sommano al periodo precedente d'inserimento;
4. In situazioni di particolare disagio socioeconomico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al Comune un'apposita istanza, con richiesta di incremento di tale intervento economico, in deroga ai criteri di cui al presente regolamento. La richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata con determinazione del dirigente competente, previo parere motivato non vincolante del servizio sociale professionale e a seguito di istruttoria dell'ufficio amministrativo competente. In presenza di utenti che presentano particolari difficoltà, personali o della propria rete familiare, nella presentazione dell'istanza, il procedimento può essere avviato d'ufficio dal servizio sociale professionale tramite apposita relazione motivata.

Articolo 6 – Procedure applicative

1. La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dalla persona assistita o da chi ne esercita la tutela giuridica, dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00, secondo apposita modulistica, la disponibilità di un'attestazione ISEE in corso di validità e tutte le informazioni non contenute nella relativa dichiarazione sostitutiva che dovessero rendersi necessarie ai fini del calcolo della Quota Utente.
2. Fatte salve eventuali modifiche del valore del pacchetto previsto dal progetto individuale, la Quota Utente e, conseguentemente, l'intervento economico integrativo del Comune, vengono aggiornati con cadenza biennale, con decorrenza dal 1° ottobre di ogni anno pari, con riferimento a una dichiarazione ISEE in corso di validità. A tal fine, la persona assistita o chi ne esercita la tutela giuridica dovranno presentare la documentazione di cui al comma 1, facendo riferimento a un'attestazione ISEE in corso di validità. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al comma 1, il Comune potrà interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente calcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.
3. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, qualora intervenga il decesso della persona assistita prima della presentazione dell'istanza di calcolo, si può procedere con la rivalsa verso i chiamati all'eredità per la spesa sostenuta dal Comune in via di anticipazione, fatta salva la possibilità per gli stessi di attivare la procedura di cui all'articolo 5, comma 4.

Articolo 7 – Norme transitorie

1. Nelle more dell'adozione del relativo atto da parte della Giunta Esecutiva della Società della Salute:
 - a) i moduli di cui all'articolo 3 e il loro valore corrispondono a quanto di seguito di seguito specificato:

Sistemazione in alloggio singolo

Modulo	Importo mensile	Specifiche ulteriori
Base	1.200,00	Alloggio, utenze, manutenzione, gestione domotica e altri costi di gestione
Lavanderia biancheria piana	30,00	

Lavanderia biancheria capi personali	60,00	
Pasti (pranzo)	150,00	
Pasti (cena)	150,00	
Pulizie domestiche ordinarie	245,00	Media di 3 ore settimanali
Pulizie domestiche straordinarie	75,00	Intervento da 4 ore una volta al mese
Pedicure	30,00	Un trattamento al mese
Assistenza domiciliare – intensità A	195,00	Media di 2 ore settimanali
Assistenza domiciliare – intensità B	390,00	Media di 4 ore settimanali
Assistenza domiciliare – intensità C	585,00	Media di 6 ore settimanali

Sistemazione in alloggio doppio di due persone non facenti parte dello stesso nucleo dell'ISEE considerato

Modulo	Importo mensile	Specifiche ulteriori
Base	700,00	Alloggio, utenze, manutenzione, gestione domotica e altri costi di gestione (importo a persona)
Lavanderia biancheria piana	30,00	Per persona che ne beneficia
Lavanderia biancheria capi personali	60,00	Per persona che ne beneficia
Pasti (pranzo)	150,00	Per persona che ne beneficia
Pasti (cena)	150,00	Per persona che ne beneficia
Pulizie domestiche ordinarie	122,50	Media di 1,5 ore settimanali (quota singola di un intervento che cumula lo stesso modulo per l'altro utente dello stesso alloggio)
Pulizie domestiche straordinarie	37,50	Intervento da 2 ore una volta al mese (quota singola di un intervento che cumula lo stesso modulo per l'altro utente dello stesso alloggio)
Pedicure	30,00	Un trattamento al mese
Assistenza domiciliare – intensità A	195,00	Media di 2 ore settimanali
Assistenza domiciliare – intensità B	390,00	Media di 4 ore settimanali
Assistenza domiciliare – intensità C	585,00	Media di 6 ore settimanali

Sistemazione in alloggio doppio di coppia di persone facenti parte dello stesso nucleo dell'ISEE considerato

Modulo	Importo mensile	Specifiche ulteriori
Base	1.400,00	Alloggio, utenze, manutenzione, gestione domotica e altri costi di gestione (importo complessivo per la coppia)
Lavanderia biancheria piana	30,00	Per persona che ne beneficia
Lavanderia biancheria capi personali	60,00	Per persona che ne beneficia
Pasti (pranzo)	150,00	Per persona che ne beneficia
Pasti (cena)	150,00	Per persona che ne beneficia
Pulizie domestiche ordinarie	245,00	Media di 3 ore settimanali (quantità e importo complessivi per la coppia)
Pulizie domestiche straordinarie	75,00	Intervento da 4 ore una volta al mese (quantità e importo complessivi per la coppia)

Pedicure	30,00	Un trattamento al mese (quantità e importo per persona che ne beneficia)
Assistenza domiciliare – intensità A	195,00	Media di 2 ore settimanali (quantità e importo per persona che ne beneficia)
Assistenza domiciliare – intensità B	390,00	Media di 4 ore settimanali (quantità e importo per persona che ne beneficia)
Assistenza domiciliare – intensità C	585,00	Media di 6 ore settimanali (quantità e importo per persona che ne beneficia)

- b) l'importo di cui all'articolo 4, comma 7, è stabilito in € 100.000,00;
- c) l'importo della Quota Garantita di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, è stabilito come di seguito specificato:
- qualora il pacchetto preveda il solo modulo base, la Quota Garantita massima riconoscibile è fissata in € 6.000,00; in presenza di moduli aggiuntivi, dal suddetto valore massimo della Quota Garantita si sottrae, per ciascun modulo aggiunto, la percentuale del relativo valore di seguito specificata:

Modulo	% valore del modulo detratto dalla quota garantita massima
Lavanderia biancheria piana	20%
Lavanderia biancheria capi personali	20%
Pasti (pranzo)	50%
Pasti (cena)	50%
Pulizie domestiche ordinarie	25%
Pulizie domestiche straordinarie	20%
Pedicure	20%
Assistenza domiciliare – intensità A	20%
Assistenza domiciliare – intensità B	20%
Assistenza domiciliare – intensità C	20%

- è, comunque, assicurata una Quota Garantita minima di € 3.000,00, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, in caso di maggiorazioni della scala di equivalenza concesse alla persona assistita ai sensi della lettera c bis) dell'allegato 1 al d.p.c.m. n. 159/13;
- d) l'importo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) è stabilito in € 40.000,00.